

COMUNE DI SORRENTO  
Provincia di Napoli

ORIGINALE /COPIA DI VERBALE DELIBERAZIONE CONSILIARE

N. 22 DEL 7.6.2007

OGGETTO: Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia -

L'anno duemilasette e questo giorno sette del mese di giugno alle ore 16,50 nella sala delle adunanze consiliari della Casa Comunale a seguito di invito diramato in data 31.5.2007 prot.19851 dal Presidente del C.C. Avv. DE MARTINO Gianluigi si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria pubblica, di prima convocazione.

Presiede la seduta il Consigliere comunale DE MARTINO Gianluigi nella qualità di Presidente del C.C. .

Dei Consiglieri comunali sono presenti n. 14 oltre il Sindaco ed assenti n.6.

N. D'Ord. COGNOME E NOME P A N. D'Ord. COGNOME E NOME P A

FIorentino Marco - SINDACO - presente-

1	STINGA Giuseppe	SI	
2	GARGIULO Mario	SI	
3	GARGIULO Vincenzo	SI	
4	FIorentino Lorenzo	SI	
5	DI LEVA Paola		SI
6	RUSSO F. Saverio	SI	
7	MAURO Luigi	SI	
8	IACCARINO Giovanni	SI	
9	DE MARTINO Gianluigi	SI	
10	CUOMO Federico	SI	

11	ACAMPORA Mario		SI
12	TERMINIELLO Antonino		SI
13	DE ANGELIS Maria Teresa	SI	
14	GARGIULO Federico	SI	
15	MORETTI Emilio	SI	
16	RUSSO Christian		SI
17	PONTECORVO Mariano	SI	
18	IACCARINO Saverio		SI
19	GARGIULO Ivan	SI	
20	ESPOSITO Torquato		SI

Giustificano l'assenza i Sigg.ri Consiglieri comunali: DI LEVA Paola.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Andrea CICCONE, incaricato della redazione del verbale.

Partecipano alla seduta gli Assessori: RUSSO Mariano - APREDA Raffaele - GARGIULO Michele - SPARTANO Antonino-

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Il Presidente introduce l'argomento iscritto all'ordine del giorno avente per oggetto "Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia".

Il Sindaco illustra l'argomento facendo presente che è stato presentato un emendamento da parte del Consigliere MAURO Luigi.

Il Sindaco, inoltre, propone di sub-emendare l'emendamento del Consigliere MAURO Luigi. A differenza di quanto previsto nell'emendamento del Consigliere MAURO Luigi con il quale si propone, tra l'altro, di sostituire, all'art.22, comma 2°, le parole "in ragione di un anno" con le parole "in ragione di un triennio", il Sindaco propone di sostituire, all'art.22, comma 2°, le parole "in ragione di un anno" con le parole "in ragione di un biennio".

Sull'argomento interviene il Consigliere MAURO Luigi.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** la di G.M. n.47 del 13.4.2007 che si allega;

**VISTO** il parere di regolarità tecnica ex art.49 del Decreto Legislativo n.267/2000 che si allega;

**VISTO** il parere di regolarità contabile ex art.49 del Decreto Legislativo n.267/2000 che si allega;

**VISTO** il parere del Collegio dei Revisori, che si allega;

**VISTO** l'emendamento prot.20616 del 6.6.2007 a firma del Consigliere MAURO Luigi, che si allega;

**VISTO** il parere di regolarità tecnica ex art.49 del Decreto Legislativo n.267/2000 espresso sul suddetto emendamento, che si allega;

**VISTO** il parere di regolarità contabile ex art.49 del Decreto Legislativo n.267/2000 espresso sul suddetto emendamento, che si allega;

**VISTO** il parere del Collegio dei Revisori espresso sul suddetto emendamento, che si allega;

**UDITI** l'intervento del Sindaco e del Consigliere MAURO Luigi riportati nel testo del resoconto integrale della seduta, trascritto dai nastri registrati, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

a voti unanimi espressi per alzata di mano,

### **DELIBERA**

1) di approvare il regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia proposto dalla G.M. con delibera n.47 del 13.4.2007 così come modificato

dall'emendamento proposto dal Consigliere MAURO Luigi e sub-emendato dalla ulteriore modifica proposta verbalmente nel corso della seduta dal Sindaco.

2) di dare mandato al Segretario Generale per redigere il testo definitivo del regolamento di cui trattasi con le modifiche approvate con la presente delibera.



**COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE  
N. 47 del 13 aprile 2007**

**Oggetto: Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia -  
Proposta al Consiglio Comunale**

L'anno 2007 il giorno 13, del mese di aprile, alle ore 12.00, nella sala delle adunanze della Sede Comunale si è riunita la Giunta Municipale.

Presiede l'adunanza il sig. Marco FIORENTINO nella sua qualità di SINDACO, e sono rispettivamente presenti ed assenti:

			PRESENTI	ASSENTI
1	Sig. Marco FIORENTINO	Sindaco	SI	
2	Sig. Mariano RUSSO	Assessore	SI	
3	Geom. Raffaele APREDA	Assessore	SI	
4	Sig. Mario MORMONE	Assessore	SI	
5	Dott. Michele GARGIULO	Assessore	SI	
6	Sig. Rosario FIORENTINO	Assessore	SI	
7	Sig. Antonino DE ROSA	Assessore	SI	
8	Sig. Antonino SPARTANO	Assessore	SI	
TOTALI			8	0

Partecipa il Segretario Generale dott. Andrea CICCONE.

Il Presidente, constatando il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato

**OMISSIS**

COMUNE DI SORRENTO  
Provincia di Napoli

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI, LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA – PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso:

- che il legislatore nazionale ha introdotto un nuovo e più generale quanto unico strumento normativo di fonte primaria, in materia di appalti di lavori, forniture e servizi, di cui al Decreto Legislativo n° 163 del 12.04.2006;
- che tale D. Lgs. prevede all'articolo 125 una specifica disciplina per la regolamentazione dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia;
- in particolare il comma 10, primo periodo, dell'articolo 125 prevede che *l'acquisizione di beni e servizi in economia è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante con riguardo alle proprie specifiche esigenze;*

Dato atto che sin dal 2001 il Comune di Sorrento ha regolamentato tale disciplina con atto consiliare n° 63/2001;

Considerato che occorre assumere apposito atto che, nell'ambito della regolamentazione comunale, dia conto dell'adempimento di cui in premessa, anche con riferimento ai lavori, in modo da rendere più efficace e spedita la realizzazione di interventi in economia adeguando peraltro il relativo strumento alla attuale normativa specifica del caso;

Rilevato che è stato predisposto l'allegata proposta di nuovo regolamento comunale sui lavori, forniture e servizi in economia, ai sensi del disposto di cui al dettato normativo di cui all'articolo 125 del Codice degli appalti;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, come da allegato;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di approvare, lo schema di nuovo "*Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia*", come da allegato, quale provvedimento attuativo delle previsioni normative di cui all'articolo 125 del nuovo Codice degli Appalti approvato con Decreto Legislativo n° 163 del 12.04.2006 stabilendo di sottoporre lo stesso al Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 42 del T.U. 18.08.2000, n° 267 e ss. mm. e ii.

Con separata votazione DELIBERA inoltre di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134 del T.U. 18.08.2000, n° 267 e ss.mm. e ii.

**COMUNE DI SORRENTO**  
**Provincia di Napoli**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI, LE  
FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA**

(Articoli 97, 117, sesto comma e 118, commi primo e secondo, della Costituzione  
Articoli 3, comma 4, 7 e 191, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  
Articolo 125, D. LGS. 12 aprile 2006, n. 163  
Articolo 12, Regolamento approvato con D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384)

TITOLO I - PRINCIPI	
Art. 1 Oggetto del Regolamento .....	
Art. 2 Modalità di esecuzione in economia .....	
Art. 3 Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi .....	
Art. 4 Limiti economici agli interventi in economia .....	
Art. 5 Limiti speciali a talune tipologie di lavori in economia .....	
TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI	
Art. 6 Lavori in economia .....	
Art. 7 Forniture in economia .....	
Art. 8 Servizi in economia .....	
Art. 9 Interventi misti .....	
Art. 10 Norma di salvaguardia .....	
TITOLO III - PROCEDIMENTO	
Art. 11 Responsabile del servizio e responsabile del procedimento .....	
Art. 12 Interventi in economia mediante amministrazione diretta .....	
Art. 13 Interventi eseguiti per cottimo fiduciario .....	
Art. 14 Atti della procedura .....	
Art. 15 Scelta del contraente .....	
Art. 16 Offerta economicamente più vantaggiosa .....	
Art. 17 Contratti aperti .....	
Art. 18 Mezzi di tutela .....	
TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI	
Art. 19 Interventi d'urgenza .....	
Art. 20 Lavori di somma urgenza .....	
Art. 21 Interventi d'urgenza o lavori di somma urgenza ordinati dal Sindaco .....	
Art. 22 Disposizioni speciali per i lavori agricoli e simili .....	
Art. 23 Disposizioni speciali per beni e servizi convenzionati con categorie protette .....	
Art. 24 Disposizioni speciali per i servizi legali .....	
Art. 25 Disposizioni speciali per i servizi tecnici .....	
TITOLO V - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA	
Art. 26 Interventi affidati in economia per cottimo .....	
Art. 27 Revisione prezzi .....	
Art. 28 Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta .....	
Art. 29 Contabilizzazione e liquidazione dei lavori effettuati per cottimo .....	
Art. 30 Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive .....	
TITOLO VI - DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA	
Art. 31 Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi .....	
Art. 32 Inadempimenti .....	
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 33 Verifica e collaudo .....	
Art. 34 Procedure contabili .....	
Art. 35 Entrata in vigore .....	

## **TITOLO I - PRINCIPI**

### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento è emanato nell'ambito dell'autonomia comunale di cui agli articoli 117, sesto comma, secondo periodo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, e degli articoli 3, comma 4, e 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi, in economia.
2. Il presente regolamento attua altresì le previsioni di cui all'articolo 191, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito semplicemente «Codice»), nell'ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario comunque vigente nell'ordinamento.
3. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all'ordinamento giuridico vigente.
4. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle varie voci di spesa, così come scaturenti o individuate, anche in forma cumulativa, dai programmi e dal bilancio di previsione, nei piani economici di gestione o nei singoli provvedimenti che ne prevedano la copertura finanziaria.
5. Possono essere affidati ed eseguiti in economia tutti gli interventi la cui entità non può essere determinata preventivamente in maniera certa e definita.
6. Qualora gli interventi di cui al comma 5 siano parte non prevalente di interventi più ampi da appaltare mediante gare di evidenza pubblica e oggetto di contratti da stipulare secondo le forme ordinarie, il presente regolamento si applica alle parti in economia esclusivamente per quanto riguarda i presupposti e i limiti di importo; per tutti gli altri aspetti, in particolare per la scelta del contraente, le garanzie, la contabilizzazione, la liquidazione, la regolare esecuzione, si applica la disciplina prevista dall'ordinamento per l'intervento complessivo.
7. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono I.V.A. esclusa.

### **Art. 2 - Modalità di esecuzione in economia**

1. L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire:
  - a) in amministrazione diretta;
  - b) per cottimo fiduciario.
2. Sono in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore; sono eseguiti dal personale dipendente dell'Ente impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, anche questi nella disponibilità dello stesso Ente ovvero reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia; sono eseguiti, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.
3. Sono per cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento a soggetti esterni al Comune, purché in possesso dei necessari requisiti.

### **Art. 3 - Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi**

1. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 7 e 8 del presente regolamento possono essere sempre sostituite dal ricorso alla convenzione di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
2. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 7 e 8 del presente regolamento devono avvenire utilizzando i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto del convenzionamento di cui all'articolo 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, o sulla base di rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da organismi a ciò preposti, ai fini di orientamento e di valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta e di contrattazione.



3. L'esecuzione di lavori in economia di cui all'articolo 6 può avvenire sulla base dei prezzi determinati da prezzari o listini ufficiali o, in mancanza di questi, da prezzari o listini redatti da organizzazioni professionali di settore e riconosciuti nella prassi locale.

4. In ogni caso la determinazione dei costi di tutti gli interventi in economia deve tener conto correttamente del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi per il settore e il territorio di competenza.

#### **Art. 4 - Limiti economici agli interventi in economia**

1. In ottemperanza ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza, tenendo conto del rapporto tra il costo dell'impiego delle risorse umane e organizzative necessarie e il risultato economico e funzionale perseguito, fatti salvi i diversi limiti previsti dal presente regolamento per particolari fattispecie, l'affidamento di interventi in economia non può superare l'importo di euro 200.000,00.

2. L'importo di cui al comma 1 non può essere superato nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.

3. Nessuna esecuzione di lavori, fornitura di beni o prestazione di servizi può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui al comma 1 o gli altri limiti speciali previsti dal regolamento.

4. Non sono considerati artificiosamente frazionati:

a) l'esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;

b) gli affidamenti di un intervento misto di cui all'articolo 9, separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.

#### **Art. 5 - Limiti speciali a talune tipologie di lavori in economia**

1. Limitatamente all'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 6, l'affidamento in economia non può superare l'importo complessivo di euro 50.000,00, qualora si tratti di lavori eseguiti in amministrazione diretta ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

2. Limitatamente all'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 6, l'affidamento in economia non può superare l'importo complessivo di euro 100.000,00, qualora trattasi di interventi di manutenzione di opere o impianti e non ricorra alcuna delle condizioni speciali di cui all'articolo 6, comma 1.

3. Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori in economia ai sensi dell'articolo 131 del Codice concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.

### **TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI**

#### **Art. 6 - Lavori in economia**

1. Possono essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 4, comma 1, i seguenti lavori:

a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:

1) prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate e/o aree franate;

2) riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;

3) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;

4) lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;

b) lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati;

c) interventi programmabili e non in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza del Comune;

d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;

e) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;

f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente o comunque, quando vi è necessità di completare i lavori;

g) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;

h) lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli articoli 27, comma 2, e 41, del D.P.R. n. 380 del 2001, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge n. 167 del 1962, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori.

2. Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 5, tutti i lavori di manutenzione di opere o di impianti; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:

a) manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;

b) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;

c) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;

d) manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con Aziende o Enti gestori;

e) manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;

f) manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;

g) manutenzione e riparazione di strutture, opere, impianti ed attrezzature cimiteriali con relative pertinenze.

3. Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 5, i lavori accessori e strumentali all'installazione di beni forniti ai sensi dell'articolo 7 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 8.

#### **Art. 7 - Forniture in economia**

1. Possono essere eseguite in economia le forniture di beni per uffici e servizi comunali o, comunque, a carico del Comune in ragione di rapporti convenzionali vigenti, relativi a:

a) arredi e attrezzature per i quali debba essere garantita l'omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti;

b) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;

- c) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
  - d) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
  - e) prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
  - f) vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
  - g) farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;
  - h) beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
  - i) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
  - l) combustibile per il riscaldamento di immobili;
  - m) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
  - n) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
  - o) attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi, i di giochi, arredo urbano e accessori per impianti sportivi;
  - p) sabbia, ghiaia, pietrisco, basoli, cubetti, piastrelle e altri inerti o materiale vario occorrente per la sistemazione di aree, strade, piazzali, di natura pubblica;
  - q) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
  - r) acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
  - s) opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n. 717 del 1949;
  - t) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
  - u) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
  - v) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione.
2. Rientrano nella fattispecie di cui al comma 1, lettera a), a titolo indicativo, i seguenti beni:
- a) mobili e soprammobili, tende, brise-soleil, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio;
  - b) beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;
  - c) veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;
  - d) apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.);
  - e) mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarozzelle, pedane, segnaletica).
3. Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori ai sensi dell'articolo 6 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 8.

### **Art. 8 - Servizi in economia**

1. Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi a favore del Comune o, comunque, a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali vigenti, individuate negli allegati II.A e II.B al Codice, come segue:

- a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti, di cui all'allegato II.A, categoria 1, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633, 886;
- b) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 2, numeri di riferimento CPC 712, 7512, 87304;
- c) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 3, numero di riferimento CPC 73;
- d) servizi di telecomunicazione di cui all'allegato II.A, categoria 4, numero di riferimento CPC 752;
- e) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, di cui all'allegato II.A, categoria 6, numeri di riferimento CPC 81, 82, 814; compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
- f) servizi informatici e affini di cui all'allegato II.A, categoria 7, numero di riferimento CPC 84; compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-government, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
- g) servizi di ricerca e sviluppo di cui all'allegato II.A, categoria 8, numero di riferimento CPC 85; compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
- h) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili di cui all'allegato II.A, categoria 9, numero di riferimento CPC 862; compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;
- i) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica di cui all'allegato II.A, categoria 10, numero di riferimento CPC 864;
- l) servizi di consulenza gestionale e affini di cui all'allegato II.A, categoria 11, numeri di riferimento CPC 865 e 866, compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;
- m) servizi pubblicitari di cui all'allegato II.A, categoria 13, numero di riferimento CPC 871; compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
- n) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all'allegato II.A, categoria 14, numeri di riferimento 874 e da 82201 a 82206;
- o) servizi di editoria e di stampa di cui all'allegato II.A, categoria 15, numero di riferimento 88442; compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
- p) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi di cui all'allegato II.A, categoria 16, numero di riferimento CPC 94, riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- q) servizi alberghieri di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886; compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
- r) servizi di ristorazione di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886; compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
- s) servizi relativi alla sicurezza di cui all'allegato II.B, categoria 23, numero di riferimento CPC 873; compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;
- t) servizi relativi all'istruzione di cui all'allegato II.B, categoria 24, numero di riferimento CPC 92; compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione,

formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;

u) servizi sanitari e sociali cui all'allegato II.B, categoria 25, numero di riferimento CPC 93; compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative;

v) servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui all'allegato II.B, categoria 26, numero di riferimento CPC 96; compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche.

2. Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi, riconducibili all'allegato II.B, numero 27, «Altri servizi», al Codice:

a) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell'articolo 7;

b) locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;

c) servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;

d) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;

e) servizi legali di cui all'articolo 24, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;

f) servizi tecnici di cui all'articolo 25, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;

g) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non esserne differita l'esecuzione;

3. Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori eseguiti in economia ai sensi dell'articolo 6 o alla fornitura di beni in economia ai sensi dell'articolo 7.

#### **Art. 9 - Interventi misti**

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera b).

2. Qualora per qualunque motivo non si ricorra ad interventi separati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera b), il limite economico di cui all'articolo 4, comma 1, si applica all'intervento considerato unitariamente.

#### **Art. 10 - Norma di salvaguardia**

1. Negli interventi di manutenzione e ripristino dei beni mobili o degli impianti la somma degli importi dei servizi di sostituzione e riparazione, della fornitura delle parti di ricambio e degli eventuali lavori di installazione, non può mai essere superiore al valore attualizzato del bene mobile o dell'impianto al quale accedono.

### **TITOLO III - PROCEDIMENTO**

#### **Art. 11 - Responsabile del servizio e responsabile del procedimento**

1. L'amministrazione opera a mezzo del Dirigente che può demandare l'assolvimento della procedura al responsabile del servizio interessato, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

2. Il responsabile del servizio può avvalersi di un responsabile del procedimento, fermo restando che ogni compito e responsabilità non esplicitamente indicato nel provvedimento di individuazione del

responsabile del procedimento resta a carico del Dirigente o in caso di delega al Responsabile del servizio.

3. Il Dirigente competente o in caso di delega il responsabile del servizio garantisce la coerenza degli interventi con gli obiettivi e le competenze del servizio che li dispone ai sensi del presente regolamento e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

#### **Art. 12 - Interventi in economia mediante amministrazione diretta**

1. Quando gli interventi vengono eseguiti in amministrazione diretta, il Dirigente competente o in caso di delega il responsabile di cui all'articolo 11, ove non sia possibile l'esecuzione con il personale dipendente, richiede l'assunzione di personale straordinario secondo il regolamento di accesso agli impieghi del Comune o mediante ricorso al lavoro interinale.

2. Egli provvede altresì all'acquisto del materiale e ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.

3. La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni disposte dal soggetto responsabile di cui all'articolo 11, con le modalità fissate dal presente regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.

#### **Art. 13 - Interventi eseguiti per cottimo fiduciario**

1. Quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario il soggetto responsabile di cui all'articolo 11 richiede almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.

2. La lettera di invito, di norma, contiene:

a) l'oggetto del lavoro da eseguire, dei beni da fornire, del servizio da prestare;

b) le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d'uso;

c) le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, del bene, del servizio, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione, di fornitura, della prestazione;

d) il prezzo o i prezzi e le modalità di pagamento;

e) le modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di affidamento;

f) il termine o i termini assegnati e le eventuali penalità per i ritardi;

g) il termine di scadenza in caso di contratti aperti, intesi come interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco di tempo;

h) la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dagli eventuali fogli patti e condizioni o capitolato d'onori e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.

3. Il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata semplice, oppure d'apposita lettera con la quale il soggetto responsabile di cui all'articolo 11 dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi; i predetti atti devono riportare i medesimi contenuti previsti per la lettera d'invito.

4. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:

a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, di fiduciarità motivata, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;

b) quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto con l'esecutore dei lavori, il fornitore dei beni o il prestatore dei servizi, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi, e l'importo non sia superiore a euro 100.000,00;

c) quando si tratti di interventi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità, e l'importo non sia superiore a euro 100.000,00;



- d) nel solo caso di lavori, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 40.000,00.  
e) nel solo caso di servizi o forniture, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 20.000,00.

#### **Art. 14 - Atti della procedura**

1. La lettera di invito può essere inoltrata anche via telefax o via posta elettronica. Nel caso di intervento d'urgenza di cui all'articolo 19 o di lavori di somma urgenza di cui all'articolo 20, l'invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro il primo giorno feriale successivo.
2. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il responsabile di cui all'articolo 11 predispone un foglio patti e condizioni o un capitolato d'onori ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti i potenziali candidati.
3. Qualora l'intervento non presenti particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o sia di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.
4. Ogni volta che ciò sia possibile e non ostino ragioni di celerità, il soggetto responsabile di cui all'articolo 11 redige un modello per la presentazione dell'offerta e lo allega alla lettera di invito.

#### **Art. 15 - Scelta del contraente**

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:
  - a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica;
  - b) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.
2. L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal responsabile del servizio che provvede a sottoscrivere il contratto o la lettera d'ordinazione.
3. Il contratto può essere concluso secondo l'uso del commercio mediante la sottoscrizione delle parti, anche in forma disgiunta, sugli atti di gara.
4. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico che, nei casi di cui al comma 1, lettera a), è corredato della motivazione che ha determinato la scelta. Qualora non vi siano controindicazioni la predetta verbalizzazione può essere fatta in via informale a margine del foglio dell'offerta dell'affidatario o a margine della scrittura contrattuale conclusiva.
5. Il verbale delle operazioni conclusive dell'affidamento è approvato con determinazione; con la stessa determinazione è assunto l'impegno di spesa qualora non già effettuato in precedenza.

#### **Art. 16 - Offerta economicamente più vantaggiosa**

1. Per gli interventi per i quali vi sia un'elevata fungibilità dell'oggetto del contratto (ad esempio forniture di arredi, attrezzature, software, servizi di gestione diversi ecc.) la lettera di invito può limitarsi ad indicare le linee guida dell'intervento lasciando agli offerenti le più ampie possibilità di soddisfacimento delle richieste del comune (per cui potranno presentare offerte sotto forma di cataloghi con listini prezzi o simili).
2. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento.
3. Nello stesso caso, nell'esame delle offerte il soggetto responsabile del servizio deve farsi assistere da due dipendenti dell'amministrazione che siano competenti nella materia oggetto dell'affidamento.

### **Art. 17 - Contratti aperti**

1. Nel caso di contratti aperti di cui all'articolo 13, comma 2, lettera g), una volta stipulato il contratto in una delle forme previste dal regolamento, le ordinazioni sono fatte volta per volta con le modalità stabilite dal singolo contratto o con semplice ordinazione o con verbale sintetico, che deve recare:
  - a) l'oggetto della singola ordinazione, nell'ambito del contratto aperto;
  - b) le caratteristiche tecniche e qualitative dell'oggetto della singola ordinazione, eventualmente mediante rinvio ad altri atti della procedura;
  - c) il termine assegnato per l'attuazione della singola ordinazione;
  - d) ogni altro elemento previsto dalla lettera di invito che non sia già determinato contrattualmente.
2. Nel caso di contratti aperti stipulati per un importo inferiore ai limiti finanziari stabiliti dal presente regolamento, qualora prima della scadenza del termine contrattuale siano necessari interventi comunque riconducibili al contratto per tipologia, il soggetto responsabile di cui all'articolo 11 autorizza l'ulteriore spesa, previo accertamento della copertura finanziaria, per un importo che comunque non può essere superiore al valore inferiore tra:
  - a) l'importo contrattuale dell'affidamento iniziale;
  - b) il limite finanziario massimo previsto dall'articolo 4 del presente regolamento.
3. In caso di forniture o servizi ripetitivi per i quali la necessità sia solo eventuale e non predeterminabile, il contratto può essere costituito dai preventivi offerti ai sensi dell'articolo 16, recanti il termine di validità degli stessi che costituisce vincolo per l'affidatario; nel corso del periodo di validità delle offerte o di efficacia del contratto il responsabile di cui all'articolo 11, procede a singole ordinazioni ogni volta che ne ricorra la necessità.
4. Gli ampliamenti contrattuali di cui al presente articolo non costituiscono perizia suppletiva.
5. Delle condizioni di cui al presente articolo con la precisazione che si tratta di un contratto aperto deve essere fatta esplicita menzione negli atti propedeutici all'affidamento.

### **Art. 18 - Mezzi di tutela**

1. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.
2. Sono applicabili gli articoli 239 e 240 del Codice.

## **TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI**

### **Art. 19 - Interventi d'urgenza**

1. Nei casi in cui l'attuazione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di urgenza.
2. Il verbale di cui al comma 1 può essere redatto a margine di uno degli atti della procedura.
3. Il verbale è redatto dal soggetto responsabile di cui all'articolo 11 o da qualsiasi soggetto che ne abbia la competenza; esso è accompagnato da una stima dei costi dell'intervento ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di copertura della spesa e di ordinazione.

### **Art. 20 - Lavori di somma urgenza**

1. Nei casi di lavori di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il tecnico dell'amministrazione che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell'evento, dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 19, l'immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, sempre nei limiti di cui al presente regolamento.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.



3. Dell'evento di cui ai commi 1 e 2 il tecnico deve dare immediata comunicazione al responsabile del servizio.

4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo; qualora l'affidatario non accetti il prezzo determinato dal tecnico nell'ordinazione; può essergli ingiunto di procedere comunque all'esecuzione dell'intervento sulla base di detto prezzo; l'affidatario può iscrivere riserve circa il prezzo a margine dell'ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici; in assenza di riserve o in caso di decadenza di queste il prezzo imposto si intende definitivamente accettato.

5. Il tecnico di cui al comma 1 redige entro 7 (sette) giorni feriali dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al responsabile del servizio se diverso, che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori, eventualmente previa acquisizione di atti di assenso di competenza di organi diversi.

6. Qualora i lavori di cui al comma 1 non conseguano l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, il responsabile di cui all'articolo 11 procede all'immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.

7. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, l'ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.

#### **Art. 21 - Interventi d'urgenza o lavori di somma urgenza ordinati dal Sindaco**

1. Qualora gli interventi d'urgenza di cui all'articolo 19 o i lavori di somma urgenza di cui all'articolo 20 siano ordinati dal Sindaco nell'esercizio dei poteri di ordinanza di cui all'articolo 54, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo stesso Sindaco può disporre gli adempimenti e le indicazioni ai sensi del presente regolamento per l'attuazione dell'ordinanza medesima, in deroga alle competenze di cui agli articoli 11, 19 e 20, qualora non possa indugiarsi nella redazione degli atti formali.

2. Il responsabile di cui all'articolo 11 provvede tempestivamente alla conferma e alla regolarizzazione di quanto effettuato ai sensi del comma 1.

#### **Art. 22 - Disposizioni speciali per i lavori agricoli e simili**

1. Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, i soggetti affidatari dei lavori in economia ai sensi degli articoli 6 e 15 del presente regolamento possono essere individuati tra gli imprenditori agricoli qualora gli interventi in economia riguardino lavori finalizzati:

- a) alla sistemazione e alla manutenzione del territorio;
- b) alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale;
- c) alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico;
- d) alla tutela delle vocazioni produttive del territorio.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, l'importo dei lavori da affidare in ragione di anno per ciascun soggetto individuato come contraente non può superare:

- a) nel caso di imprenditori agricoli singoli l'importo di euro 30.000,00;
- b) nel caso di imprenditori agricoli in forma associata l'importo di euro 60.000,00.

#### **Art. 23 - Disposizioni speciali per beni e servizi convenzionati con categorie protette**

1. Qualora si tratti di affidare la fornitura di beni o la prestazione di servizi in economia diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, i soggetti affidatari ai sensi degli articoli 7, 8 e 15 del presente regolamento, possono essere individuati tra le cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge citata.

2. Per la stipula delle relative convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 381 del 1991.

#### **Art. 24 - Disposizioni speciali per i servizi legali**

1. I servizi legali di cui all'allegato II.B, numero 21, al Codice, numero di riferimento CPC 861, con particolare riguardo alle consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, nonché di patrocinio legale, sono affidati su base fiduciaria, per importi fino a euro 100.000,00; per importi superiori si applica l'articolo 20 del Codice.

2. In deroga alla competenza di cui all'articolo 11, qualora i servizi di cui al comma 1 riguardino atti o comportamenti di organi collegiali o di soggetti politici dell'amministrazione, l'incarico è affidato con provvedimento della Giunta comunale.

3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai seguenti servizi di supporto e assistenza:

a) di natura tributaria, fiscale o contributiva;

b) di advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario;

c) prestazioni notarili;

d) consulenza, informazione e documentazione giuridica o giuridico-amministrativa;

e) altri servizi intellettuali non riconducibili direttamente a compiti d'istituto o per i quali le professionalità dei servizi interni siano assenti o insufficienti.

4. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento che devono recare l'importo stimato dei corrispettivi; nei casi di cui ai commi 1 e 3, lettere a), b) ed e), il corrispettivo può tuttavia essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

#### **Art. 25 - Disposizioni speciali per i servizi tecnici**

1. Per servizi tecnici si intendono:

a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice;

b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;

c) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice;

d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale ecc.);

e) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);

f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.

2. Ai sensi dell'articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice, i servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a euro 20.000,00 possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, oppure con procedura negoziata con un unico soggetto, individuato dal soggetto responsabile di cui all'articolo 11.

3. I servizi tecnici di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a 20.000 euro e inferiore a euro 100.000,00 sono affidati, anche senza procedura concorsuale e anche mediante procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque soggetti idonei, in base alle seguenti linee guida, determinate preventivamente:

a) possesso di requisiti minimi necessari all'ammissione alla procedura, costituiti dall'abilitazione all'esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'incarico da affidare; con possibilità di sorteggio dei cinque soggetti da invitare qualora per qualunque motivo il

responsabile ritenga di estendere la possibilità di affidamento a più soggetti oppure abbia raccolto più di cinque richieste o manifestazioni di interesse dopo aver facoltativamente pubblicato un avviso esplorativo;

b) uno o più d'uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:

1) condizioni favorevoli per il Comune desumibili dalla metodologia di svolgimento dell'incarico;

2) ribasso sul prezzo posto a base delle procedura a titolo di corrispettivo o, in alternativa, ribasso sullo stesso prezzo, applicato a titolo di penale (riduzione del corrispettivo) applicabile ad una griglia di inadempimenti o inconvenienti che possono verificarsi nel corso dell'incarico, imputabili all'affidatario;

3) qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell'ambito di limiti, condizioni e criteri, fissati dal responsabile nelle lettera di invito, con esclusione della presentazione di progetti definitivi od esecutivi;

4) tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;

5) conoscenza della materia oggetto dell'incarico effettuata sulla base di prova scritta, prova orale o test standardizzati;

6) rapporti funzionali e coordinamento con le disponibilità delle risorse interne al Comune o ad altre risorse messe a disposizione dal Comune;

7) sorteggio, qualora non già utilizzato per la qualificazione ai sensi della lettera a); in caso di sorteggio trovano applicazione i criteri minimi di rotazione di cui al comma 5.

4. Il responsabile può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al comma 3, purché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

5. Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui ai commi 2 e 3 qualora:

a) nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a 100.000,00 euro;

b) non siano trascorsi almeno tre mesi dalla conclusione di un incarico affidato in precedenza.

c) un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno al Comune, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.

6. Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi di cui ai commi 2 e 3 sono resi noti, anche cumulativamente, entro il trentesimo giorno dopo l'affidamento, mediante affissione all'Albo pretorio e pubblicazione sul sito internet dell'ente per 15 giorni consecutivi.

7. I servizi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a euro 100.000,00 sono disciplinati dall'articolo 91 del Codice.

8. I servizi di cui al comma 1, lettere e) ed f):

a) di importo pari o superiore a 20.000,00 euro e inferiore a 211.000,00 euro sono disciplinati dall'articolo 124 del Codice;

b) di importo pari o superiore a 211.000,00 euro sono disciplinati dalla parte II, titolo I, del Codice.

9. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento; il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

## **TITOLO V - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA**

### **Art. 26 - Interventi affidati in economia per cottimo**

1. I lavori per cottimo sono affidati, in via preventiva, e quindi eseguiti e liquidati, come segue:

a) mediante la somministrazione dei materiali e delle opere, nonché la prestazione della manodopera, il tutto da registrare nelle liste settimanali o in appositi registri con una nota di riepilogo con cadenza mensile o comunque alla ultimazione del lavoro ordinato;

b) mediante l'esecuzione dei lavori con un prezzo a corpo o con dei prezzi a misura, preventivamente stabiliti tra le parti, e risultanti dai buoni d'ordine o dagli ordini di servizio, sottoscritti dall'ordinante; le ordinazioni e le liquidazioni sono riepilogate in appositi registri sino alla conclusione del contratto;

c) in forma mista tra quanto previsto alla lettera a) e quanto previsto alla lettera b), anche con riferimento a prezziari o listini individuati preventivamente.

2. Tutte le registrazioni sono fatte in ordine cronologico a cura del soggetto responsabile di cui all'articolo 11 o, se nominato, dal direttore dei lavori, i quali curano altresì la conservazione dei registri medesimi.

#### **Art. 27 - Revisione prezzi**

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, codice civile.

2. Al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori stabilito nel contratto, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

#### **Art. 28 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta**

1. I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile di cui all'articolo 11, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:

a) per le forniture di materiali e per i noli previa verifica dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture fiscali, accompagnate dall'ordinativo della fornitura;

b) per la manodopera, previa verifica delle presenze rilevate, con pagamento mensile, unitamente al pagamento degli stipendi in via ordinaria.

#### **Art. 29 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo**

1. I lavori per cottimo sono contabilizzati e liquidati a cura del soggetto responsabile di cui all'articolo 11, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:

a) sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel capitolato d'oneri o nel contratto, ovvero periodicamente, in genere con cadenza bimestrale o con la cadenza prevista nel capitolato d'oneri o nel contratto;

b) sulla base di stati dello stato finale, all'ultimazione dell'intervento, con liquidazione al collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione.

2. I lavori per cottimo relativi alla manutenzione periodica oggetto di contratti aperti possono essere contabilizzati e liquidati sulla base di documenti di spesa contenuti o allegati alle singole ordinazioni, alla conclusione del singolo intervento oggetto dell'ordinazione medesima. E' sempre fatto salvo il collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione fino a sei mesi successivi all'esaurimento del contratto.

3. Il conto finale e l'atto di accertamento della regolare esecuzione o l'atto di collaudo, devono essere corredati:

a) dai dati del preventivo e del contratto e le relative disponibilità finanziarie;

b) dalle eventuali perizie di variante o suppletive, verbali nuovi prezzi e ogni altro atto innovativo;

c) dagli atti di ampliamento dell'importo del contratto anche se non costituenti perizia;

d) dall'individuazione del soggetto esecutore;

e) dai verbali di sospensione e di ripresa;

f) dagli estremi delle assicurazioni degli operai impiegati;

g) dell'indicazione degli eventuali infortuni occorsi;

h) dei pagamenti già effettuati;

- i) delle eventuali riserve dell'impresa;
- l) di copia degli ordini di servizio e di ogni altro ordinativo emesso nel corso del contratto.

#### **Art. 30- Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive**

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, qualora si verifichi la necessità di procedere all'esecuzione di lavori per i quali non siano previsti prezzi nel contratto principale, ovvero qualora nel corso dell'esecuzione del contratto siano necessari lavori non previsti o lavori maggiori, si applica la disciplina prevista per i lavori pubblici.

### **TITOLO VI - DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA**

#### **Art. 31 - Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi**

1. Le forniture ed i servizi sono richiesti dal soggetto responsabile di cui all'articolo 11, mediante ordine scritto individuato con doppia numerazione progressiva: una relativa all'ufficio ordinante e una relativa al contratto di riferimento.

2. L'ordinazione deve contenere:

- a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
- b) la quantità e il prezzo degli stessi suddivisi tra imponibile ed I.V.A.;
- c) i riferimenti contrattuali e contabili (impegno di spesa, classificazione intervento ecc.);
- d) le indicazioni di cui all'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000;
- e) ogni altra indicazione ritenuta utile.

3. Il responsabile di cui all'articolo 11, verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, sia in relazione alla qualità che alla quantità ed ai prezzi applicati, apponendo sul documento di spesa o sulla fattura:

- a) i riferimenti all'atto di ordinazione;
- b) il proprio nulla osta alla liquidazione che, in assenza di atti ostativi, costituisce altresì collaudo e/o regolare esecuzione;
- c) i fondi relativi alla disponibilità residua relativamente all'intervento.

4. La liquidazione è effettuata in ogni caso dopo l'acquisizione della fattura fiscale o dei documenti sostitutivi previsti dall'ordinamento, entro trenta giorni dall'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo o, dalla presentazione della documentazione fiscale, se questa è successiva.

#### **Art. 32 - Inadempimenti**

1. Nel caso di inadempimenti per fatti imputabili al contraente cui è stata affidato l'intervento in economia, l'amministrazione, dopo formale diffida o messa in mora mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può disporre la risoluzione del contratto in danno.

### **TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 33 - Verifica e collaudo**

1. Tutti gli interventi in economia sono soggetti a collaudo o attestazione di regolare esecuzione che può avvenire, per economia degli atti, congiuntamente al visto di liquidazione apposto sulla fattura, entro venti giorni dall'acquisizione, per interventi di importo fino a euro 40.000,00; in alternativa la regolare esecuzione può essere effettuata in forma sintetica anche a margine degli atti di liquidazione.

2. Il collaudo non è necessario per gli interventi di importo liquidato inferiore a euro 20.000,00 ed è sostituito dal visto e/o nulla osta alla liquidazione di cui all'articolo 32, comma 3, lettera b).

#### **Art. 34 - Procedure contabili**

1. Al pagamento delle spese in economia si può provvedere anche mediante aperture di credito o mandati di pagamento emessi a favore di funzionari delegati, ai sensi degli articoli 56 e seguenti del

regio decreto n. 2440 del 1923, e dell'articolo 191, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

2. Nei casi di cui al comma 1 i responsabili titolari delle aperture di credito o dei mandati di pagamento hanno l'obbligo di rendicontazione all'ultimazione di ciascun intervento e, in ogni caso, almeno bimensile per interventi che si protraggono per più di trenta giorni.

**Art. 35 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore successivamente al 15° giorno dopo la pubblicazione.

COMUNE DI SORRENTO  
(Provincia di Napoli)

SEDUTA DI GIUNTA MUNICIPALE DEL 13 APRILE 2007

OGGETTO DELLA DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE : REGOLAMENTO  
COMUNALE SUI LAVORI - FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA (D.Lgs. n.163/2006)  
- PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE -

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA  
(ex art.49 D.L. 267/2000)

Si esprime parere favorevole.

Li 13 APR. 2007

IL DIRIGENTE DEL IV DIPARTIMENTO  
(Ing. Capo Guido Imperato)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  
(ex art.49 D.L. 267/2000)

Si esprime parere favorevole.

Li 12 APR. 2007

Il Dirigente del Dipartimento Economico-Finanziario  
(Dott. Donato Sarno)



*Città di Sorrento*  
PROVINCIA DI NAPOLI

F.to sull'originale IL SINDACO (Sig. Marco FIORENTINO)	F.to sull'originale IL SEGRETARIO GENERALE (Dott. Andrea CICCONE)
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO	
Dal Municipio, li _____	IL SEGRETARIO GENERALE (Dott. Andrea CICCONE)

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certificasi dal sottoscritto Segretario Generale, previa relazione del Messo Comunale, copia della presente delibera è stata:

1. affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 10 4 MAG. 2007 per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi, e vi rimarrà fino al \_\_\_\_\_

Dal Municipio, il 10 4 MAG. 2007

F.to sull'originale IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Andrea CICCONE)

2. in quanto trattasi di atto regolamentare, viene ripubblicata all' Albo Pretorio Comunale dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, e contro di essa \_\_\_\_\_ sono state presentate opposizioni.

F.to sull'originale IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Andrea CICCONE)

F.to sull'originale

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE DELL'ATTO \_\_\_\_\_

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

F.to sull'originale IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Andrea CICCONE)

Trasmessa ai **CAPI GRUPPO** prot. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Trasmessa alla **PREFETTURA DI NAPOLI** prot. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_



**COMUNE DI SORRENTO**  
**Provincia di Napoli**

---

Seduta di Consiglio Comunale del 7 GIU. 2007

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:** Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia -

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**  
( Art. 49 del Decreto Legislativo n.267 del 18.8.2000 )

Si esprime parere favorevole.

Sorrento, <sup>\*</sup>16 MAG. 2007

<sup>\*</sup>  
IL DIRIGENTE DEL IV DIP.  
( Ing. Guido IMPERATO )



COMUNE DI SORRENTO  
Provincia di Napoli

---

Seduta di Consiglio Comunale del 7 GIU. 2007

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE** : Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia -

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**  
( Ar. 49 del Decreto Legislativo n.267 del 18.8.2000 )

Si esprime parere favorevole.

Sorrento, 16/5/2007

IL DIRIGENTE DEL II DIP.  
( Dott. Donato SARNO )





Al Presidente del Consiglio Comunale

Oggetto: Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia

In data 24 maggio 2007, presso la Casa Comunale si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone di:

dott. Francesco Parlato	Presidente
dott. Carlo Fiorentino	Revisore
dott. Luigi Mancusi	Revisore

Il Presidente, riscontrata la presenza dell'intero Collegio, dichiara la seduta valida ed atta a deliberare.

Il Collegio dei Revisori

PREMESSO

- che il D.Lgs. 12-04-2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", in vigore dal 1 luglio 2006, ha confluito in sé le precedenti leggi in materia di appalti di lavori, forniture e servizi ed ha, tra l'altro, abrogato in parte la L. 11-2-1994, n. 109 e il D.P.R. 21-12-1999, n. 554;
- visto l' art. 253 del D Lgs. 163/06 che al comma 22 dispone che fino all' entrata in vigore del Regolamento di attuazione del Codice i lavori in economia sono disciplinati dal DPR 384/01 nei limiti di compatibilità con le disposizioni dello stesso Codice; il medesimo comma ,altresi dispone che restano in vigore sino al loro aggiornamento i provvedimenti emessi dalle singole amministrazioni aggiudicatrici in esecuzione;
- visto l'art. 125 del predetto D.Lgs. 163/2006 che disciplina rispettivamente le tipologie di lavori, dei servizi e delle forniture eseguibili in economia e le loro modalità di assunzione;

esprimono

parere favorevole

Il Collegio dei Revisori

dott. Francesco Parlato	Presidente
dott. Carlo Fiorentino	Revisore
dott. Luigi Mancusi	Revisore



Al Presidente del Consiglio Comunale  
Avv. Gianluigi De Martino  
e per conoscenza  
Al Sig. Sindaco  
Al Direttore e Segretario Generale  
Al Collegio dei Revisori dei Conti  
LORO SEDE



OGGETTO: Emendamento al Regolamento Comunale sui lavori, forniture e servizi in economia.

In relazione all'argomento posto all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale si propone l'emendamento così articolato:

Al primo comma dell'articolo 3, all'inizio del periodo, occorre aggiungere le seguenti parole:

**"Ferma l'applicazione dell'articolo 26, comma 3 bis della legge 23.12.1999, n° 488,"**

All'articolo 4, la cifra indicata in euro 200.000,00 deve essere sostituita con la cifra di euro **150.000,00;**

Alla fine del periodo di cui al comma 4, dell'articolo 4, lettera a) vanno aggiunte le seguenti parole

**"e comunque non sono tra loro strettamente collegate e non legate da un vincolo di funzionalità";**

All'articolo 6, comma 2, alla lettera g) occorre aggiungere le seguenti parole:

**"il tutto connesso nell'ambito esclusivo cimiteriale"**

ed eliminare la parola **"cimiteriali"**

All'articolo 7 vanno tolte alla lettera g) le parole **"vaccini, presidi medico-chirurgici"** e va eliminata del tutto la lettera s).

All'articolo 8, alla fine del periodo del comma 3 occorre aggiungere le seguenti parole:  
**"e comunque nel rispetto delle forme di pubblicità ove previste dalla legge"**

Il titolo dell'articolo 11 va sostituito con:  
**Art. 11 - Dirigente e responsabile del procedimento.**

All'interno di tale articolo tutte le parole che fanno riferimento al "responsabile del servizio interessato" occorre sostituirle con **"responsabile del procedimento"**.

Il primo comma dell'articolo 13 va sostituito con il seguente: (in grassetto le nuove integrazioni)  
1. Quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario il soggetto responsabile di cui all'articolo 11, richiede, **previa pubblicazione sul sito telematico del Comune dell'iniziativa**, almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito **e che devono pervenire in busta chiusa.**

All'articolo 13, al comma 4, all'interno dello stesso, occorre eliminare le parole:

**“o di mercato”, “di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, di fiduciarietà motivata”;**

Inoltre all'articolo 13, comma 4, alla fine del periodo di cui alla lettera d) occorre aggiungere le seguenti parole:

**“e previa attestazione di congruità da parte del competente ufficio”**

Infine, sempre all'articolo 13, comma 4, ma alla lettera e) occorre aggiungere le seguenti parole:

**“e previa attestazione di congruità da parte del competente ufficio”;**

Il titolo dell'articolo 19 va riformulato nel seguente modo:

**“Interventi d'urgenza riferiti a forniture di beni e servizi”**

*Si osserva quindi che l'articolo 20 andrà quindi riferito soltanto ai lavori di somma urgenza.*

L'articolo 22 al comma 2° sostituire le parole “in ragione di anno” con le parole:

**“in ragione di triennio”.**

L'articolo 23, alla fine del comma 1, aggiungere le seguenti parole:

**“e l'importo di spesa da affidare in ragione di anno non superi l'importo di euro 50.000,00”.**

All'articolo 24, comma 1, dopo le parole nonché di patrocinio legale, occorre eliminare le parole:

**“sono affidati su base fiduciaria”** e sostituire tale periodo con:

**“sono affidati previa verifica dell'esperienza e della capacità professionale degli stessi e con motivazione della scelta in relazione alla tipologia di servizio legale da affidare, garantendo per quanto possibile una equa ripartizione degli incarichi”**

Inoltre, occorre sostituire l'importo di euro 100.000,00 in euro **50.000,00**.

**Occorre eliminare del tutto il comma 2 dell'articolo 24: esso è illegittimo in quanto fa riferimento all'adozione di un atto di stretta spettanza tecnico-gestionale ed è, quindi, in violazione del D. Lgs. N° 267/2000.**

**Occorre eliminare la lettera e) che così recita:**

**e) servizi intellettuali non riconducibili direttamente a compiti d'istituto o per i quali le professionalità dei servizi interni siano assenti o insufficienti.**

All'articolo 25, comma 3, dopo le parole “previa consultazione di almeno cinque soggetti idonei” devono essere aggiunte le seguenti parole:

**“il cui nome è pubblicizzato sul sito dell'A.C. dopo la consultazione entro quindici giorni dalla scelta effettuata”.**

Inoltre, al comma 3, lettera b) punto 5 dopo le parole “conoscenza della materia dell'incarico” occorre eliminare le parole **“effettuata sulla base di prova scritta, prova orale o test standardizzati”;**

Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 31 andrà così riformulato:  
"3. Il responsabile di cui all'articolo 11, verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, si  
in relazione alla qualità che alla **quantità** ed ai prezzi applicati, apponendo sul documento di spesa  
sulla fattura, **con esclusione dei servizi professionali:**"

III/ CONSIGLIERE/ COMUNALE/

*[Handwritten signature]*

-----  
-----  
-----  
-----  
-----

COMUNE DI SORRENTO

Provincia di Napoli

IV Dipartimento

Seduta di Consiglio Comunale del 7 GIU. 2007;

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Emendamento prot. 20616 del 6.6.2007.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In relazione all'emendamento di cui in oggetto si rappresenta che le modifiche apportate con lo stesso attengono prettamente a scelte di indirizzo politico-amministrativo.

Sorrento, 7 GIU. 2007

IL DIRIGENTE DEL 4° DIPARTIMENTO  
Ing. Guido Imperato

COMUNE DI SORRENTO  
Provincia di Napoli

Seduta di Consiglio Comunale del 7 GIU. 2007

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**: Emendamento prot.20616 del 6.6.2007 -

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**  
( Ar. 49 del Decreto Legislativo n.267 del 18.8.2000 )

Si esprime parere favorevole.

Sorrento, 6/6/2007

IL DIRIGENTE DEL I DIP.  
( Dott. Donato SARNO )





*Città di Sorrento*

PROVINCIA DI NAPOLI

Collegio dei Revisori

*Comune di Sorrento*

- 7 GIU. 2007

UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. N. *20723*

Al Presidente del Consiglio Comunale

Oggetto: Emendamento al regolamento Comunale sui lavori, forniture e servizi in economia - prot. 20616 del 06 giugno 2007

In data 07 giugno 2007, presso la Casa Comunale si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone di:

dott. Francesco Parlato	Presidente
dott. Carlo Fiorentino	Revisore
dott. Luigi Mancusi	Revisore

Il Presidente, riscontrata la presenza dell'intero Collegio, dichiara la seduta valida ed atta a deliberare.

Il Collegio dei Revisori

Visto l'emendamento in oggetto;  
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L.;  
Visto l'art. 239 del T.U.E.L.;

Esprime

**parere favorevole**, pur ritenendo che la materia rientra nella discrezionalità organizzativa dell'Ente.


Il Collegio dei Revisori

dott. Francesco Parlato      Presidente

dott. Carlo Fiorentino      Revisore

dott. Luigi Mancusi      Revisore

*Francesco Parlato*  
*Carlo Fiorentino*  
*Luigi Mancusi*



credo che la stessa amministrazione debba anche attraverso altre manifestazioni sull'argomento dell'ambiente investire di più, ecco, sia attraverso un indirizzo di carattere generale che deve contraddistinguere tutta l'azione amministrativa dai lavori pubblici, dall'educazione o altre cose. Perché ritengo che il valore è qualche cosa che deve essere incentivato, la cultura, il valore dell'ambiente, perché noi viviamo di ambiente, specialmente una città turistica, quindi su questo, fondamentale sarebbe opportuno anche in sede di rilascio di autorizzazioni di qualsiasi specie amministrative e altre cose, venisse probabilmente richiamato nelle premesse la necessità di attuare anche nella gestione corrente, provvedimenti che siano coerenti con una gestione corretta e propositiva sulle problematiche dell'ambiente. Per quanto riguarda lo specifico, l'argomento, credo che per quelle che sono le risorse, credo che il CMEA abbia svolto sufficientemente bene il proprio operato e quindi va dato un merito, un plauso anche al Professore Fiorentino e ai collaboratori, anche se ritengo, che non è che noi, per il fatto stesso che abbiamo il CMEA, vogliamo, poi vogliamo sottrarci a quelle che sono le nostre responsabilità, cioè noi come amministratori dovremmo averle presenti in tutti quelli che sono gli atti amministrativi quotidiani che facciamo, per cercare di inculcare nei nostri cittadini e nei giovani in particolare, la cultura della difesa del territorio.

IL PRESIDENTE - Bene, visto che non ci sono altri interventi si procede alla votazione. Chi è favorevole? Favorevoli? All'unanimità. Si chiama il quinto punto all'ordine del giorno. -

**Regolamento comunale per i lavori le forniture e servizi in economia. -**

IL SINDACO - Questo è uno di quegli argomenti che è stato preceduto da una discussione diciamo che ha visto impegnato maggioranza e minoranza, nel senso che ci sono delle nuove disposizioni di legge con dei parametri diversi delle procedure diverse e quindi c'era la necessità di adeguare il nostro regolamento. Su una proposta di regolamento che avete trovato agli atti c'è stato poi un emendamento a firma del consigliere Mauro, che mi pare di poter dire che possa essere per intero diciamo recepito. L'unica osservazione che facevo al consigliere Mauro riguarda questo aspetto, anche in relazione a quanto affermava prima, cioè sempre la maggiore attenzione per il verde, soprattutto rispetto ad alcuni siti, ci stava l'articolo 22 al comma 2, ecco tra le tante proposte, ripeto che vengono tutte recepite, c'era solo questo qua che mi creava qualche difficoltà, ecco rispetto i propositi, articolo al 22 comma 2 sostituire la parola "in ragione di un anno" con le parole "in ragione di un triennio", cioè in sostanza mi pare di capire che una spesa possibile prevista per la manutenzione di queste aree, del parco della Regina Giovanna ecc. dovrebbe essere poi per il

triennio e non per l'anno, l'affidamento chiedo scusa, l'affidamento per la manutenzione, l'affidamento per la manutenzione, ho fatto un errore, non è più, non per un periodo massimo di tre anni, ma annuale, rispetto a quello che è la manutenzione di un fondo così grande la verità qualche perplessità mi nasce, potevamo pure fare biennale, io la ritengo più giusto, perché un lavoro di potatura un lavoro che è fatto secondo me, diciamo ma pure le procedure, se potessimo fare, ma lo dico, possiamo pure lasciare, con una possibilità di affidamento biennale, secondo me, garantiremmo una migliore cura del territorio, questo diciamo veramente solo per lo spirito di garantire la continuità diciamo a certi tipi di interventi, che vanno fatti poi nei 12 mesi, questo è tutto. È l'unico appunto, diciamo l'unico suggerimento su 30 e più, però ripeto la logica è solo questa, non altro.

CONSIGLIERE MAURO - Come sapete la legge sugli appalti entra in vigore il prossimo 1° luglio e quindi c'era la necessità di dover adeguare il nostro vecchio regolamento, che risale a qualche anno fa alla nuova normativa, e ci sono stati quindi una serie di interventi, tra l'altro e questo voglio ricordare a me stesso, ma anche al Consiglio Comunale che abbiamo anch'è dato un segnale positivo in materia di sicurezza, garantendo maggiore trasparenza e nello stesso momento attenzione sulle modalità per quanto riguarda l'affidamento dei servizi del cottimo fiduciario, l'affidamento dei servizi di urgenza o di somma urgenza. Per quanto riguarda lo specifico del problema dei coltivatori diretti, cioè voglio dire, nulla vieta, nulla vieta che noi un affidamento invece di andare al cottimo fiduciario, poiché non è un provvedimento non prevedibile, noi lo sappiamo che in un certo periodo dell'anno bisogna fare la manutenzione di quel sito di quella cosa, facciamo la gara! Perché voglio dire non fare quello, cioè noi garantiamo comunque trasparenza...

IL SINDACO - ... sì, però, ogni 12 mesi tu devi fare la gara, la trasparenza è fuori discussione perché tu lo puoi fare biennale, però il problema è, è prima di tutto individuare la particolarità della prestazione, i fondi diciamo a cui noi ci riferiamo solitamente sono gli uliveti di prima classe della Regina Giovanna, possono essere la pineta delle Tore eccetera, cioè fondi per i quali ovviamente c vuole una manodopera esperta e io sono il meno adatto a parlare di questo, però mi pare di poter dire che occorre una manodopera esperta per la potatura per il trattamento delle ulive, fare una gara diciamo senza dei requisiti specialistici e particolari, corriamo il rischio un giardino invece di mantenerlo bene magari di rovinarlo. Io ovviamente ripeto è un'esperienza fatta sul campo, è ovvio che un affidamento a due anni ovviamente deve essere preceduto da una forma di avviso pubblico, di selezione più che gara, dove noi andiamo a indicare le specificità le professionalità che ci occorrono

perciò dico farlo ogni anno, Luigi scusami, farlo ogni anno significa due mesi prima, 3 mesi prima, predisporre la gara arrivare all'affidamento poi fare... io penso che biennale non debba cambiare il mondo, cioè voglio dire teniamo una maggiore sicurezza pure che le procedure di gara ovviamente che non vengono fatte di continuo, perché 12 mesi sarebbe una continua procedura di gare, questo è, ma è una cosa di buon senso, troviamo una soluzione, quindi se tu sei d'accordo noi modifichiamo "da un anno" in "biennio"...

CONSIGLIERE MAURO - ... il biennio, riguarda sempre il limite dei 30.000...

IL SINDACO - ... sì, sì, sì, il limite dei 30.000, facciamo il biennio con il limite dei 30.000 e il resto dell'emendamento viene completamente diciamo recepito nella proposta. Quindi io suggerirei, direi al Presidente di mettere ai voti la proposta così come emendata dal consigliere Mauro fatta eccezione, è fatta eccezione quindi quanto proposto all'articolo 22 comma 2, che invece "in ragione di anno" in ragione del triennio, noi scriviamo "in ragione del biennio", quindi la modifica è "in ragione del triennio" a "in ragione del biennio".

IL PRESIDENTE - Allora, si pone in votazione l'argomento così come emendato e riformulato nella seduta odierna. Chi è favorevole? All'unanimità.

IL SEGRETARIO - Chiedo scusa, siccome il regolamento, chiedo scusa, siccome il regolamento abroga alcune lettere, vorrei avere il mandato di non cacciare un regolamento senza la lettera, cioè la riformulazione dell'intero articolato secondo come l'avete approvato, ma mettendo le lettere precise.

IL PRESIDENTE - Si autorizza quindi il Segretario a riformulare il regolamento in base all'ultima delibera. Per quanto riguarda l'argomento iscritto al numero sei. - **Regolamento del gruppo comunale Volontari della Protezione Civile** - Mancano agli atti i pareri e parte dell'istruttoria, quindi l'argomento non verrà trattato, verrà richiamato al prossimo Consiglio Comunale. Si chiama l'argomento numero sette...

CONSIGLIERE MAURO - Presidente intanto chiedo che con la proposta, noi agli atti risultava depositato uno schema con i pareri e la proposta, ci venga ridato, perchè su questo argomento noi abbiamo la volontà di voler dare un contributo migliorativo della proposta agli atti e quindi di

